

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-674	del 09/11/2011
Oggetto	Sezione provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla Ditta SHIMADZU ITALIA SRL della fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per il GC-MS.	
Proposta	n. PDTD-2011-678 del 08/11/2011	
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 09 (nove) novembre 2011 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla Ditta SHIMADZU ITALIA SRL della fornitura di una Stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per il GC-MS.**

**VISTI:**

- la D.D.G. n. 80 del 23/12/10: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011;
- la D.D.G. n. 81 del 23/12/2010: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2011;
- Il Regolamento Arpa in materia di approvvigionamento approvato con D.D.G. 87 del 17/11/2009;
- Il Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/2009;
- Il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- le disposizioni di cui alla Delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/01/07 in merito alle modalità di funzionamento del sistema SIMOG e della richiesta del codice identificativo gara (CIG);
- la direttiva n. 2 del 20/02/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di pubblicità dell'attività contrattuale della P.A.;
- La legge n. 136 del 13/08/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'avviso della Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici pubblicato in data 31/12/2010;

**PREMESSO CHE:**

- il Responsabile del laboratorio integrato – Dr.ssa Bucci Sabattini - ha espresso alla Direzione Tecnica la necessità di acquisire una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME presso la ditta SHIMADZU ITALIA SRL, come da richiesta

- d'acquisto e dichiarazione per affidamento diretto a firma della stessa ed acquisita agli atti della Sezione;
- che la Direzione Tecnica ha dato il proprio benestare all'acquisto incaricando la Sezione provinciale di Bologna di dare corso alla procedura in economia per l'affidamento della fornitura;
  - che si è dato corso alla procedura in economia per l'affidamento della forniture con l'acquisizione sul sito web dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del codice identificativo CIG N. ZA201E2CA8, e con l'acquisizione del codice CUP J39E11002620002;
  - che con nota prot. 14468 del 20/10/2011 è stata trasmessa alla Ditta SHIMADZU ITALIA SRL la richiesta di offerta per la suddetta strumentazione;

**VISTA:**

- l'offerta economica n. EI/rm/1082 del 25/10/2011 presentata dalla Ditta Shimadzu Italia Srl per un importo complessivo di euro 3.000 + IVA;

**PRESO ATTO:**

- del visto di congruità dell'offerta da parte del Responsabile del procedimento, Dr.ssa Bucci Sabattini;
- della presentazione da parte della Ditta della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, a firma del Legale rappresentante e della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'indicazione del c/c dedicato alle commesse pubbliche;
- dell'autorizzazione della Direzione Tecnica al trasferimento sul Budget Investimenti della Sezione di Bologna dell'importo complessivo di euro 3.630;

**RITENUTO:**

- per quanto sopra di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Shimadzu Italia Srl della fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per il GC-MS – mod. AOC 5000 – Cod. prodotto 920-00185- per l'importo complessivo di euro 3.630;

**SU PROPOSTA:**

- del Responsabile Laboratorio Integrato Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta che ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

**DATO ATTO:**

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo;
- che a termini della Determinazione Dirigenziale n.622 del 18/10/2011 e come disciplinato dal D.lg. 163/2006 e dal DPR 207/11, è individuato Responsabile del procedimento – la Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta;

**ATTESTATO:**

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”- convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102 - che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'allegato A “Budget esercizio 2011-Linee guida” della D.D.G. n. 81 del 23/12/2010;

**DETERMINA**

1. di procedere all'affidamento diretto alla ditta SHIMADZU ITALIA SRL della fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per il GS-MS – Mod. AOC 5000 Codice 920-00185 per l'importo complessivo di euro 3.630;
2. di dare atto che il costo complessivo di euro 3.630 (IVA inclusa) relativo al presente provvedimento avente natura di “Investimenti” è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2011, sono comprese nel budget annuale e nel conto economico pluriennale con riferimento al centro di responsabilità “BODS”;

Il Direttore  
della Sezione Provinciale ARPA di Bologna  
(Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia)

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS</b>	
		Pag. 1 di 9

#### **Art. 1 - Oggetto della fornitura.**

Oggetto del contratto è la fornitura, comprensiva di installazione, di **una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS- mod. AOC 5000.**

Al termine dell'installazione il fornitore effettuerà una breve formazione tecnica del personale Arpa preposto all'uso della strumentazione.

La strumentazione deve essere fornita pronta per l'uso, senza la necessità di costi e/o prodotti ulteriori, con manualistica in lingua inglese o italiana.

#### **Art. 2 - Condizioni generali di fornitura**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS</b>	
		Pag. 2 di 9

- 
- 
- 
- 

### **Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- 
- 
- 
- 
- 
-

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS</b>	
		Pag. 3 di 9

#### **Art. 4 - Consegna.**

La consegna deve essere effettuata entro *60 (sessanta)* giorni dalla conferma dell'ordine di fornitura presso la sede Provinciale di Arpa sita in BOLOGNA Via F.Rocchi,19 in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

**In ogni modo le procedure relative alla consegna, l'installazione, il collaudo e la fatturazione dovranno concludersi assolutamente entro il 31/12/2011.**

La consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano" ed installazione.

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpa Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

#### **Art. 5 – Presa in consegna, prove di funzionalità e verbale di collaudo**

<p><b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA</p>	<p><b>Capitolato speciale per la fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS</b></p>	<p>Pag. 4 di 9</p>
---------------------------------------	--	--------------------

ARPA accerterà la conformità dei prodotti forniti ed installati a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro e non oltre 30 giorni dalla consegna.

Durante le suddette prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione di ARPA tutte le strumentazioni atte a testare i sistemi oggetto della Fornitura. Dette prove e verifiche preliminari saranno effettuate in contraddittorio con i tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal responsabile della Fornitura o delegato per il Fornitore e dal Referente tecnico o delegato per ARPA. L'assenza di rappresentanti del Fornitore alle operazioni di collaudo è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori di ARPA. Una copia del verbale sarà, in tal caso, inviata via fax al Fornitore.

In caso di esito positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione della fornitura".

Qualora dal verbale di collaudo emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, ARPA richiederà formalmente per iscritto il completamento dell'esecuzione. Fermo il disposto di cui all'art. 7 Penali, in caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione di tali opere, ARPA provvederà direttamente, addebitando al Fornitore ogni conseguente onere.

Il collaudo non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

#### **Art. 6 – Garanzia**

La garanzia della fornitura deve essere di 12 mesi (dodici) mesi dalla data di consegna. Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS</b>	
		Pag. 5 di 9

- garantire il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 5 giorni lavorativi;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

#### **Art. 7 - Penali**

In caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine di cui all'art. 4 o di altro ritardo contrattuale, il Fornitore sarà soggetto ad una penale pari a 0,03 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **Art. 8 - Prezzi.**

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

#### **Art. 9. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Art. 10. Fatturazione e pagamenti**

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il numero di CIG e CUP

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS</b>	
		Pag. 6 di 9

- essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato le generalità e i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

▪  
▪  
▪

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 11 - Brevetti e royalties**

<p><b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA</p>	<p><b>Capitolato speciale per la fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS</b></p>	<p>Pag. 7 di 9</p>
---------------------------------------	--	--------------------

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

**Art. 12 – Risoluzione del contratto.**

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- negli altri casi di cui agli articoli 12 e 13 (Divieto di cessione di contratto e Subappalto) .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

**Art. 13 - Recesso**

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS</b>	
		Pag. 8 di 9

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

**Art. 14 - Cessione di contratto e di credito**

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

**Art. 15 – Subappalto**


Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge **13 agosto 2010, n. 136**.

**Art. 16 - Spese ed oneri contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

**Art. 17 – Foro competente.**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



Firma per accettazione

del titolare o legale rappresentante


---

**Condizioni generali di contratto**

Gli articoli *2 Condizioni generali di fornitura*, Articolo 5 – Presa in consegna, prove di funzionalità e verbale di collaudo, *6 Garanzia*, *7 Penali*, *8 Prezzi*, *9 Tracciabilità dei pagamenti*, *10 Fatturazione e pagamenti*, *11 Brevetti e royalties*, *12 Risoluzione del contratto*, *13 Recesso*, *14 Cessione di contratto e di credito*, *15 Subappalto*, *16 Spese ed oneri contrattuali*, *17 Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

<b>arpa</b> EMILIA ROMAGNA	<b>Capitolato speciale per la fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per strumento GC-MS</b>	
		Pag. 9 di 9

Firma per accettazione



del titolare o legale rappresentante

-

N. Proposta: PDTD-2011-678 del 08/11/2011

**Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna**

**OGGETTO: Sezione provinciale di Bologna. Affidamento diretto alla Ditta SHIMADZU ITALIA SRL della fornitura di una stazione di condizionamento e pulizia delle fibre SPME per il GC-MS.**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/11/2011

Il Responsabile Amministrativo

---